

121

Adunanza del 14 Febbraio 1922

Preside il Consigliere Terando. Sono presenti il Consigliere
Storacini e il Direttore Generale Cozzi.

1. Comunicazioni

Incessi delle Agenzie Generali

Il Direttore Generale presenta uno specchio
dal quale risulta che dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1921 gli
incessi delle Agenzie Generali hanno raggiunto la cifra
complessiva di L. 123.891.820 con una differenza in più
di L. 10.657.823 su l'ammontare degli incassi del
1920.

2. Erograzione pro Asili Infantili Italiani nell'Alto Adige.

Il Direttore Generale ricorda che il 5 novem-
bre scorso il Comitato Permanente si dichiarava
disposto in massima ad assicurare la domanda
che si era costituito finanziariamente a favore degli
Asili infantili italiani dell'Alto Adige, disponendo
che si chiedessero informazioni su le offerte fatte
da altri Istituti. L'Agenzia Generale di Trento,
che veramente si interessa della patriottica inipia-
dita, ha fatto conoscere che il Comitato di Roma

della Giunta Municipale aveva deliberato di concorrere alla sottoscrizione con L. 150.000; il Ministero delle Poste liberala con L. 100.000 e le Banche con L. 50.000 ciascuna, ma che in suo giudizio l'Istituto non figurerebbe male con una offerta di L. 10.000. Il Direttore Generale, considerando che non risulta abbiano fatto alcuna erogazione gli Istituti simili al nostro, propone che sia accordata la somma di L. 5.000.

Il Comitato Permanente,

Vedute le comunicazioni del Direttore Generale, considerate le finalità della erogazione richiesta, delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione che essa sia accordata nella somma di L. 10.000.

3. Rinnovazione tacita di contratti d'impiego

Vedute le comunicazioni del Direttore Generale; Considerato che col 31 luglio s. a. dovranno scadere i contratti d'impiego stipulati coi Segretari Signor Guglielmo Franceschini e Sig. Francesco Rosati; Viste le informazioni favorevoli dei rispettivi Capis di Ufficio, e la proposta del Capo del personale;

A sensi dell'articolo 8 del Regolamento Interno;

Il Comitato delibera di non proporre al Consiglio di Amministrazione la denuncia dei due contratti sussumetti, i quali s'intendevano perciò tacitamente rinnovati per un altro anno con effetto dal 1.° Agosto f. d. alle condizioni attuali.

4. Conferma in ruolo del D^o Natali.

Vedute le comunicazioni del Direttore Generale;
Riconfermata la propria deliberazione 9 Agosto 1921 con la quale fu prorogato di sei mesi, con effetto dal 15 stesso mese, il periodo di esperimento del Dott. Oreste Natali;

Viste le informazioni favorevoli del Capo di Gabinetto e la proposta del Capo del Personale;

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione la conferma in ruolo del Dott. Oreste Natali, e la stipulazione con lui di un contratto di impiego della durata di un anno con effetto dal 20 Febbraio corrente, alle stesse condizioni attuali.

5. Aspettativa all'applicata Sig^{ra} Savio Emilia.

Vedute le comunicazioni del Direttore Generale;
Considerato che la applicata Signorina Emilia Savio, in servizio presso l'Istituto dal 21 Febbraio 1913, abbia prossimamente contrattato



manis;

A sensi dell'art. 11 del Regolamento Interio,
Il Comitato delibera di proporre al Consiglio
di Amministrazione:

a) che sia concesso alla Signorina Lario un
periodo di aspettativa per ragioni di famiglia dal 15
febbraio corrente al 31 agosto p. v.

b) che le sia corrisposta la indennità di cui all'
l'art. 11 del Regolamento nella misura corrispondente
se alla durata del servizio prestato all'Istituto,
qualora entro il 31 agosto p. v. la Signorina predet.
sia provi l'adempimento necessario con la produzione
del certificato dello Stato Civile.

6. Assicurazione obbligatoria della sig.^{ca} Rocchi Olga.

Mediante le comunicazioni del Direttore Generale,
su la domanda di liquidazione della assicurazione
obbligatoria, presentata dalla Signorina Olga Rocchi,
assunta in servizio il 1. Agosto 1913 e dismessa il
20 gennaio p. v.;

Considerato che la domanda non potrebbe
a stretto rigore essere accolta, giusta l'art. 17 del
Regolamento Interio, perché la Signorina Rocchi
che fu assunta definitivamente in ruolo soltanto

115
to dal 1° Maggio 1919; ma tenuto conto del lungo e fedele servizio che esso ha prestato nello Istituto;

Il Comitato autorizza la liquidazione della polizza per la assicurazione della Signorina Stocchi, col pagamento della indennità risarcimento in L. 930,30.

7. Riconoscimento del supplente della Agenzia Generale di Trieste.

Udite le comunicazioni del Direttore Generale su la proposta dell'Agenzia Generale di Trieste per cui sia sostituito nel Signor D. Funchio Finzi, in qualità di supplente, il Signor Mario Aquarone;

Udite le informazioni favorevoli che sul conto del Signor Aquarone ha dato lo Ispettore Carlo Correr;

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione il riconoscimento del Signor Mario Aquarone quale supplente per l'Agenzia Generale di Trieste.

8. Risoluzione di contratti di assicurazione a favore della Banca d'Italia.

Udite le comunicazioni del Direttore Generale;

Considerato che per la risoluzione, a favore della Banca d'Italia che ne è la beneficiaria, di

alcuni combatti di assicurazione di impiegati defunti della Banca di Italia, furono richiesti, fra i documenti di esso, anche gli atti di nascita e le relazioni dei medici curanti circa le cause della morte;

Che la Banca di Italia, trovandosi che non ha sì difficoltà dovrebbe essere superate per la ricerca degli atti di nascita, ha proposto di comunicare direttamente i dati necessari previo accurato controllo coi libri di matricola del personale; e che per quanto riguarda le relazioni mediche posteriori alla morte, la Banca chiede di essere esonerata dal produrre, data la impossibilità di procurarle;

Il Direttore, come osserva l'Ufficio VI in una sua relazione, che dalla matricola del personale la Banca di Italia possa con sicurezza trarre i dati relativi alla nascita degli impiegati assicurati; e che, quanto ai referti medici, trattarsi di documenti di modesta entità, da pagarsi in titoli del prestito Nazionale, e per i quali è già decorso il termine di cui all'art. 1 delle costituzioni di polizia, anche i sinistri non sono più contestabili per cause sanitarie;

Il Comitato autorizza la Direzione Generale a rinviare ai referti dei medici curanti, ed a ritenere sufficienti, in luogo degli atti di nascita,

i dati che verranno forniti dalla Banca d'Italia.

9. Assicurazioni collettive: Ditta A. Cesa di Alessandria.

Uolite le comunicazioni del Direttore Generale;

Il Comitato delibera di presentare al Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole, il seguente progetto di assicurazione collettiva presentato dalla Agenzia Generale di Alessandria;

Contratto: Fabbrica di Argentieri A. Cesa, di Alessandria.

Proposte perenni: N. 12 a favore di impiegati della ditta.

Forma: Doppia Mistà a condizioni normali.

Condizioni speciali: Inscrizione in polizza di una clausola che consenta al traassicurato, se in vita alla scadenza, di optare fra il capitale e la rendita vitalizia corrispondente, che dovrà essere indicata in polizza in base ai saggi della tariffa 10.ter;

Provvigione di acquisto: pari all'80% della normale, senza alcuna esenzione.

10. Sinistro Savetieri Giuseppe.

Il Direttore Generale riferisce che, in data 10 Set

1111

Assemblea 1921 la "Commissione Admistrativa di Chivasso", propone
vow all' Istituto la cessione della quota parte del ri-
schio assunto con contratto perfezionato il 13 lu-
glio 1921 sulla vita di Giuseppe Savettieri, per il capi-
tolo assicurato di L. 30.000 (quota dell' Istituto L. 12.000).
Con successiva lettera del 10 Ottobre 1921 la Compagnia
però comunicò all' Istituto la morte dell' assicura-
to avvenuta il 21 agosto dello stesso anno. Fu allora
l'Im. Consiglio di Amministrazione, su proposta del
la Commissione accettazione rischi, e prima di conces-
sione l'adempimento sinistro, aveva deliberato di rifiutare tale
cessione. Senonché, in virtù della concessione 12 mar-
zo 1913 con la nominata Compagnia, l'incarico
dell' Istituto "decorre e termina nello stesso mo-
mento in cui decorre e termina il rischio per la Com-
pagnia, ed in caso di rifiuto da parte dell' Istituto il
rischio a suo carico cessa ai motivi del quinto giorno
successivo a quello in cui la Compagnia ha ricevuto
la comunicazione del rifiuto."

Nel caso attuale evidentemente la motifi-
cazione del rifiuto non poteva giungere in tempo, da-
to che il sinistro era avvenuto anche prima della
comunicazione della cessione fatta con ritardo dal
la Compagnia.

Evidentemente il solo argomento per cui l'I.

Istituto potrebbe rinviare di adossarsi la sua quota del sinistro
 starebbe appunto in questo ritardo da parte della Compagnia,
 la quale non ha mantenuto il termine di 5 giorni
 previsto dalla Convenzione. Sussistono i ritardi rispetto ai
 termini convenuti senza alcuna consuetudine dalle due
 parti, e sono in certa misura inevitabili; sicché tale ritardivo
 non sembra da solo sufficiente per impegnare
 la cessione. Si deve anche notare che, a giudizio dei
 legali dell'Istituto, detti termini non si possono ritener
 perentori, e perché manca tale qualifica nel testo
 della convenzione, e perché nel fatto nessuno dei
 contraenti li ritenne mai tali.

Nonostante queste considerazioni, fu fatto
 un tentativo per indurre la Compagnia a
 non pretendere il riconoscimento dell'impegno da parte
 dell'Istituto, ma poiché, come ora si prevedeva, la
 Compagnia insisteva nel proprio punto di vista, il
 Direttore Generale propose che, per ragioni di economia
 scrupola, e data la non grande entità della somma
 in questione, sia autorizzato la liquidazione
 della quota di sinistro, pur facendo ogni riserva
 per l'avvenire, e ritenendo che i ritardi nelle comunicazioni
 da parte della Compagnia non sono
 paragonabili a quelli da parte dell'Istituto, poiché,
 mentre i secondi non hanno effetto pratico con

sibile, i primi intaccano sostanzialmente la facoltà di rifiuto che è consentita nell'Interesto della legge.

Se tale proposta fosse approvata, dovrebbe il Consiglio di Amministrazione intervenire, sia pure formalmente, e con la motivazione che in taluni casi adottare, sulla propria deliberazione di rifiuto del 10 dicembre.

Il Comitato.

Mediante le comunicazioni del Direttore Generale;

Dopo opportuna discussione;

Considerato che trattasi della interpretazione ed applicazione della convenzione 12 marzo 1913 e non di revisione se, agli effetti del rifiuto o della accettazione del rischio, questo fosse stato, a giudizio del Consiglio, accettato con sufficienti cautele;

Il Comitato non crea sia il caso di interpellare il Consiglio di Amministrazione, e, approvato le considerazioni del Direttore Generale basate sul parere della Sezione legale del Gabinetto.

autorizzare la firma della polizza, la riscossione della rata iniziale di premio, nonché il ricorso

scimento degli impegni dello Istituto per la liquidazione del se-
nistro.

11. Gestione stabili. Atto di locazione
sia del Tritone 142.

Il Direttore Generale riferisce che, col 1° Maggio 1919
il locale terreno dello stabile di Via del Tritone 142, po-
sto in angolo della stessa via e di Via dei Serbelli, e che
prima era affittato al Cav. Giuseppe Annici per il
corso annuo di L. 16.000, venne concesso in locazione al
Signor Francesco Micocci per l'annua pigione di
L. 21.000.

Il relativo contratto aveva la durata di an-
ni tre, e fu riservata la facoltà all'affittuario di
prolungare per altri tre anni la locazione, a patto che
la pigione annua fosse portata a L. 27.000, e che il
prolungo dell'affitto fosse perfezionato almeno 6 mesi pri-
ma della scadenza del contratto in corso.

Il conduttore Signor Micocci sopra nominato
chiede ora di rinnovare la locazione per altri tre
anni appunto con l'annua pigione sopra indi-
cata di L. 27.000, ma, a termini del contratto so-
pra citato, avrebbe dovuto presentare tale richiesta
entro il mese di Settembre 1921.

Però, in considerazione che trattarsi di of-



Anno anzitutto che si caratterizza sempre puntuale
 nel pagamento della pigione senza mai incappare
 alcuna difficoltà all'Amministrazione, e che, d'al-
 tra parte, la pigione annua di L. 27.000 per il loca-
 le in parola è congrua anche per i tempi attua-
 li, come ha dichiarato il Consulente tecnico del-
 l'Istituto in ordine alla detta richiesta, il Direttore
 Generale propone la sanatoria per il ritardato nella pre-
 sentazione della richiesta suddetta, e il suo accoglimen-
 to con la stipulazione di un nuovo atto di locazio-
 ne per la durata di anni 3 e per la pigione di
 L. 27.000, come era appunto previsto nel contratto che
 va a scadere alla fine del corrente mese.

Il Comitato approva, qualora non sia
 possibile ottenere la limitazione ad un solo anno
 della durata del nuovo contratto di locazione.

12. Gestione immobili. Contratto di loca-
 zione con l'Istituto Italiano di Credito Marittimo.

Il Direttore Generale riferisce che, col 30 giu-
 gno 1921, andata a scadenza la locazione dell'intero
 secondo piano dello stabile in Via del Tritone
 N. 112, occupato dall'Istituto Italiano di Credito
 Marittimo, e si era proposto al Comitato di pro-

lungare ancora per un anno tale affittanza in relazione alle disposizioni vigenti sugli affitti dei negozi, degli studi professionali, commerciali ecc....., con un aumento però di pigione.

Fino al 31 dicembre 1920 il detto Istituto di Credito Marittimo pagò L. 11.300 annue, e per il 1° semestre 1921 pagò L. 7.910, in ragione cioè di L. 15.820 all'anno.

In vista del prolungamento della locazione, si era proposto che a partire dal 1° luglio 1921 a tutto giugno 1922, la pigione fosse portata a L. 26.400; ma il Comitato desiderò che si accettasse se potersi ottenere una pigione maggiore.

La Direzione Generale fissò allora il canone di L. 32.000 che però non fu accettato dal Credito Marittimo il quale dichiarò che non intendeva di pagare più di L. 24.000 annue.

L'Istituto locatore si mostrò disposto a diminuire a piacere il detto canone di L. 32.000, ma il Credito Marittimo fece ricorso alla Commissione arbitrale perché stabilisse l'equa pigione.

L'Amministrazione presentò le proprie difese scritte e orali, e chiese anche un sopralluogo della Commissione arbitrale che lo eseguì; e alla fine dello scorso dicembre la stessa Commissione arbitrale emise la propria sentenza sulla



quale fissa l'equo canone nelle succedute L. 26. 100.

A tale decisione l'Istituto locatore dovette acquiescere, perche l'art. 7 del 2. Decreto legge 3 Aprile 1921 n. 331, la detta Commissione arbitrale decise inappellabilmente, e il Credito Marittimo procedette allora al pagamento della pigione fissata dalla Commissione medesima.

Ma col 30 giugno venturo va a scadere il termine dell'anno di proroga come sopra concesso; e siccome non sarebbe piu conveniente di continuare a mantenere come inquilino il detto Istituto di Credito Marittimo il quale non ha saputo o voluto approvare il suo trattamento assolutamente eppure che gli faceva l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in paragone di tanti proprietari di case che hanno elevato a cifre iperboliche le pigioni dei negozi e degli studi esistenti nei loro esquilini, cosi il Direttore Generale, sub ordine dell'Ufficio 1. propone non solo di advertire lo stesso Credito Marittimo che col giorno 30 giugno p. v. dovrà sgombrare i locali da esso occupati, ma di procurare anche dal competente Pretore una sentenza di conferma per fini di locazione, allo scopo che l'Istituto proprietario sia munito di un titolo esecutivo per ottenere con tutta sicurezza la disponibilita di propri

locali, dato che il Credito Meridionale dovesse indulgiarsi nelle
spese.

Tiffatti locali sarebbe subito adibiti dall'Amministrazione
fiscale per i propri Uffici, trasportandosi alcuni di quelli
che ora occupano appartamenti in caseggiati di proprietà
privata.

Il Comitato apposta.

13. Restituzione parziale di cauzione alla
Società Subalpina di Imprese Ferroviarie.

Utile le comunicazioni del Direttore Generale;

Considerato che, con atto compromissorio del 10 Mag-
gio 1921 la Società Subalpina di imprese ferroviarie
si obbligo a rendere allo Istituto l'annualità di Lire
177,035,71, quota di sovvenzione governativa afferente
la costruzione della Ferrovia Dossobossola-Corfinio
Saliperna, versando in garanzia la cauzione di Lire
37,000;

Considerato che la Società ha già ceduto,
in varie volte, allo Istituto la quota complessiva di
annualità di L. 176,46,10 e di cui ora che le sia re-
stituita una parte proporzionale della detta cauzione;

Il Comitato che, dopo gli acquisti già fatti, non si
annua più da acquistare che una sola ventunesima



(in cifra tonda) della annuità complessiva di Lire
1.148.357, ossia L. 1189,58;

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio
di Amministrazione che sia ancora trattato in garanzia
sua un ventunesimo della somma prestata, e cioè L. 2.000
in cifra tonda, e che siano restituite alla Società le ri-
manenti L. 35.000.

14. Proposta di costituzione della Agenzia Generale di Fiume.

Il Direttore Generale ricorda che il Comitato
Permanente, nella adunanza del 23 gennaio scorso, ha
liberamente si presentava con favore al Consiglio
di Amministrazione la proposta della costituzione
della Agenzia Generale di Fiume e della concessio-
ne di essa al Sig. Guido De Bonis, quando
fosse pervenuta alla Direzione Generale risposta
soddisfacente del Comm. Castelli circa l'assegno
previsto dello Stato di Fiume.

Il Comm. Castelli ha risposto, in data
13 febbraio corrente nei termini seguenti:

On. Direzione Generale dell'Istituto Nazionale
delle Assicurazioni

Stemma

Recivetti a Fiume in corteo n. 69

con la quale veduta On. Direzione si compiaciuto darvi comunicazione della decisa istituzione di una Agenzia Generale dell'Istituto Nazionale a Fiume.

Castelli opportuno di dare notizia della favorevole decisione del Governo di Fiume con nota del 20 gennaio, ma alla data della mia partenza per Roma, 31 gennaio, non ne avevo ricevuto risposta. Mi è gradito però aggiungere che in un colloquio privato avuto con il Presidente Pa-mella ne ebbi dichiarazioni generali favorevoli, salvo una esplicita riserva per un progetto di un monopolio locale di assicurazioni, che egli intende di fare studiare.

Ho creduto necessario di comunicarvi a codesta On. Direzione quanto sopra per non lasciare più a lungo senza riscontro la citata sua lettera.

Con distinta considerazione

F. Castelli

In base a tali comunicazioni, il Vice Direttore Generale, che personalmente ha condotto tutte le precedenti trattative, ritenute necessarie procedere d'incanto, anche perché egli si era manifestato la intenzione per parte dell'Istituto di costituire l'Agenzia entro il gennaio, e in tal senso erano state fatte le comunicazioni ufficiali, tanto al Governo di Fiume, quanto alle L. C. e ai Ministri degli Esteri e Industria e Commercio del

Napoli.

Il Comm. Castelli ha avuto occasione di aggiungere verbalmente al Vice Direttore Generale che non è assolutamente il caso di preoccuparsi dei progetti più o meno fantastici del Presidente Ferrullo e che, dopo l'annuncio ufficiale fatto, è opportuno non tornare più oltre sul ristretto effettivamente l'Agenzia: istituzione, del resto, che a Giugno si considera già come fatto compiuto.

Egli propone pertanto che la Direzione Generale sia autorizzata senza altro all'istituzione dell'Agenzia e alla concessione di esso in conformità della deliberazione di Comitato Permanente.

E il Direttore Generale prega il Comitato di voler deliberare al riguardo.

Preso atto delle comunicazioni del Direttore Generale si esclude in principio tutto di comune accordo, che la costituzione della Agenzia Generale di Giugno non possa essere autorizzata senza una regolare deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Circa il merito delle proposte da presentarsi al Consiglio medesimo, il Consigliere Ferrulli pure riconoscendo il carattere indeterminato delle dichiarazioni fatte dal Ministro Castelli, è di avviso che converga tener in altissimo conto le considerazioni

giuristi di carattere morale e politico che consigliano la costituzione
 a forme di una rappresentanza dello Istituto Nazionale,
 nella forma di una Agenzia Generale, anche presieduta
 da un funzionario alto di autorevolezza presentata dal
 Governo di Lima, tanto più che non sembrano destinati
 ad essere trovati in frode i propositi di stabilizzazione
 delle assicurazioni.

Il Consiglio Terzo ed il Direttore Generale
 ritengono che debba passare la deliberazione che la
 risposta del Ministro Castelli non può essere considerata
 soddisfacente in rapporto alla richiesta fattagli dallo
 Istituto in base alla precedente deliberazione del
 Comitato Permanente; e sono di parere che occor-
 ra l'assenso preventivo del Governo finanziario
 per la costituzione della Agenzia.

Per queste considerazioni il Comitato de-
 libera a maggioranza di presentare al Consiglio
 di Amministrazione la questione, per le sue
 deliberazioni, senza fare alcuna proposta.

15. Riassicurazioni. Trattato incendio con
 la Compagnia Italo-Brasileira di San Paulo.

Il Direttore Generale presenta il sequen-
 te rapporto dell'Ufficio delle Riassicurazioni:



Trattato di Assicurazione Incendio colla Spett.
Compagnia Stato Brasiliana di San Paolo.

La Compagnia Stato Brasiliana de Seguros Gerais con sede a San Paolo (Brasil) sorta sotto gli auspici del nostro Istituto, e consorella della Stato-Argentina di Buenos Aires, vi offre il trattato di assicurazione per i rischi da essa assunti nella Repubblica del Brasile contro i danni dell'incendio e rischi accessori.

Gli schemi dei trattati, in possesso di questo Ufficio, sono identici a quelli già stipulati colla Stato-Argentina.

Le caratteristiche sono le seguenti:

Effetto 1.° Gennaio 1922

Quota parte:

1°) Fissa del 20% su tutti i rischi indistintamente assunti in via diretta nel Brasile;

2°) il 50% dell'eccedente sino a 20 piazze.

L'eccedente sarà costituito nel modo seguente:

a) il primo dell' Stato Brasiliano;

b) la quota ceduta all' Stato-Argentina pari al 10% del rischio originario.

3°) Per i rischi flottanti in dogana su merci non pericolose e per le assicurazioni flottanti sul caffè nei magazzini generali, presuntivo da

limiti di cui sopra, la "Cedente" potrà interessare il "Partecipante", sino ad un massimo di $\text{Rs. } 2.000.000$ complessivi, quando per altro abbia coperto il proprio premio fissato in $\text{Rs. } 500.000$.

Per i rischi su merci pericolose i detti limiti vengono fissati rispettivamente in 200.000 Rs. per il "Partecipante", e 30.000 Rs. per la "Cedente".

1) Commissioni - 30% sui premi netti più il:

2% se i sinistri e spese relative non oltrepassano il 15% sui premi;

1% se i sinistri e spese relative non oltrepassano il 10% dei premi;

0% " " " " " " " " " " " " " " 35% " "

8% " " " " " " " " " " " " " " 30% " "

Rischi situati fuori della Repubblica del Brasile:

1) una quota fissa del 20% su tutti i rischi

2) tutto l'eccedente sino a 10 premi

3) clausole e condizioni eguali a quelle stabilite per gli affari del Brasile.

Trattato di Retrocessione

1) Su tutti indistintamente i trattati di assicurazione e retrocessione stipulati nel Nord Interio dall' Stato Paranaense, una quota parte fissa del 50%.

2) Provisioni - 31% più una sopra-provisione del:

futuro coi due Istituti l'oltre. Deciso.

Prima di comunicare alla Spett. Italo Brasiliana
la nostra risposta, questo Ufficio attende conoscere le deli-
terazioni che codesto On. Comitato Permanente intendeva
di prendere sul riguardo.

Il Capo dell'Ufficio Riassicurazioni
G. Rister

Il Comitato Permanente,

Mediate le comunicazioni del Direttore Generale.

Approva il progetto del Trattato di riassicurazione
da stipulare con la Compagnia Italo Brasiliana e ne
autorizza la stipulazione, con la limitazione però ad
un solo anno della sua durata.

Depo di ciò il Consiglio Venuto toglie la seduta.

Visto: Il Presidente

[Signature]

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario

[Signature]